

CALTANISSETTA. Il pretore del lavoro ha condannato l'Inpdap dopo il ricorso di un'insegnante Liquidazione, interessi sull'indennità integrativa

CALTANISSETTA. (vif) «Interessi, rivalutazione monetaria e differenza del dodici per cento sull'indennità integrativa speciale vanno riconosciuti e versati nelle tasche del lavoratore». È quanto ha deciso il giudice del lavoro del Tribunale Caltanissetta, Miriam D'Amore, in relazione al caso di un'insegnante nissena che, dopo il collocamento a riposo, aveva incassato il «niet» dell'Inpdap in merito alle spettanze «aggiuntive» alla buonuscita dei pubblici dipendenti. Tra le righe della sentenza emerge, seppur il dispositivo non si soffermi sull'esplicito riferimen-

to, che «la norma italiana che disciplina la materia è in contrasto con l'ordinamento comunitario».

Il giudice del lavoro nisseno ha conseguentemente condannato l'Inpdap al pagamento di interessi, rivalutazione e quota aggiuntiva maturati sull'indennità integrativa speciale. La sentenza che potrebbe adesso aprire una vera e propria maglia che costerebbe allo Stato decine di migliaia di miliardi è legata al ricorso dell'ex insegnante nissena, Maria Olga La Lacagnina, 67 anni, ex insegnante di lingua inglese alla scuola media «Capuana».

Era andata in pensione nel '92 e, lo scorso anno, le era stata parzialmente liquidata la cosiddetta «Iis». Quanto al saldo delle spettanze ora riconosciute dal Giudice Miriam D'Amore, l'Inpdap aveva tagliato corto sostenendo che la legge garantiva ai lavoratori la sola indennità e null'altro.

La controversia finita in un'aula di tribunale, riguarda parecchie migliaia di pubblici dipendenti andati in pensione fra il 1984 ed il 1994 - anche se in assenza d'istanza l'eventuale diritto sarebbe frattanto prescritto - e nasce dalle norme contenute nella legge «87» del

1994 che riconosce ai pubblici dipendenti il diritto ad incassare l'indennità di buonuscita ma esclude a chiare lettere ogni pretesa «aggiuntiva».

Ebbene, proprio tale esplicita esclusione, secondo il giudice del lavoro, striderebbe con il Trattato Cee che impone, discrezionalmente, la «inapplicazione» della norma italiana.

Era stato il difensore dell'ex insegnante, l'avvocato **Giancarlo Cipolla**, ad evidenziare come «il parziale e differito pagamento dell'Iis ed il mancato

adeguamento delle somme corrisposte al valore attuale mediante il riconoscimento del diritto alla rivalutazione monetaria secondo gli indici Istqt ed agli interessi nella misura di legge, si risolve di fatto in una violazione dei diritti ai lavoratori appartenenti all'Unione Europea ex articolo 48 del Trattato di Roma». La decisione del pretore del lavoro di Caltanissetta è di notevole rilievo. Sono migliaia gli ex «statali» che hanno ricevuto con ritardo (secondo gli scaglionamenti previsti dalla stessa legge 87) la parte di liquidazione relativa all'Iis.

Vi. F.